



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 27.3.2007
COM(2007) 154 definitivo

2007/0055 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla conclusione degli accordi pertinenti ai sensi dell'articolo XXI del GATS con l'Argentina, l'Australia, il Brasile, il Canada, la Cina, il Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipei cinese), la Colombia, la Corea, Cuba, l'Ecuador, le Filippine, il Giappone, Hong Kong Cina, l'India, la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti, la Svizzera e Taipei cinese, nonché sugli adeguamenti compensativi necessari in seguito all'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

I termini e requisiti in base a cui i membri dell'OMC si impegnano a consentire l'accesso al proprio mercato ai servizi o prestatori di servizi di altri membri sono specificati negli elenchi di impegni specifici GATS dei singoli membri; La versione originaria degli impegni specifici della CE e dei suoi Stati membri (in appresso "l'elenco GATS della CE") risale al 1994 e contempla solo i dodici stati che all'epoca erano già membri dell'Unione europea. I tredici Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nel 1995 e nel 2004 (in appresso "i nuovi Stati membri") hanno mantenuto i rispettivi elenchi GATS individuali adottati prima della propria adesione all'Unione europea.

Per assicurare che i nuovi Stati membri non si attengano ad impegni che rappresenterebbero un inadempimento dell'*acquis* comunitario e che siano coperti dalle limitazioni orizzontali inserite nell'elenco GATS della CE, è stato necessario notificare le modifiche e il ritiro di determinati impegni specifici inseriti nell'elenco degli impegni specifici della CE e negli elenchi di impegni individuali dei nuovi Stati membri nonché consolidare gli elenchi dei nuovi Stati membri con l'elenco CE originario.

A tal fine, in virtù dell'articolo XXI del GATS, la CE ha aperto negoziati con diciotto membri dell'OMC che hanno dichiarato di essere interessati dalle modifiche summenzionate. Nel corso di tali negoziati, in conformità alle conclusioni del Consiglio del 26 luglio 2006,¹ la CE ha accettato di versare una compensazione ai membri OMC interessati. Le modifiche e i ritiri notificati, insieme agli adeguamenti compensativi concordati, sono stati incorporati nell'elenco GATS modificato della CE, la cui certificazione è stata conclusa il 15 dicembre 2006 conformemente alle norme OMC applicabili.

La CE è così diventata il primo membro dell'Organizzazione mondiale del commercio ad avere utilizzato con successo le disposizioni GATS relative alla modifica e al ritiro di impegni commerciali nel settore dei servizi. In conseguenza del riuscito consolidamento dell'elenco dei servizi, gli impegni commerciali della CE possono essere finalmente presentati in un documento unico per tutti i 25 Stati membri.

In attesa della conclusione dei negoziati con i "membri interessati" dell'OMC e alla luce della competenza residua degli Stati membri di cui all'articolo 136, paragrafo 6, secondo comma del Trattato che istituisce la Comunità europea, le istituzioni comunitarie hanno operato tenendo presente che il potenziale contenuto degli accordi in fase di negoziazione avrebbe ipoteticamente richiesto, almeno in teoria, la partecipazione e l'eventuale approvazione individuale degli Stati membri per quanto riguarda le questioni che avrebbero potuto rientrare nella loro competenza residua. Per tale ragione i negoziati con i "membri interessati" dell'OMC sono stati condotti dalla Commissione in nome delle "Comunità europee e dei loro Stati membri".

Tuttavia, giacché gli adeguamenti compensativi concordati non contengono disposizioni che esulano dalle competenze interne della Comunità europea, e non comportano un'armonizzazione delle disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri in un settore in cui i trattati che istituiscono le Comunità europee escludono tale armonizzazione, in effetti non vi è alcuna parte di detti accordi che rientri nella competenza residua degli Stati membri. Di conseguenza gli accordi richiedono unicamente l'approvazione del Consiglio.

¹ 12019/06 Limited WTO 135 Services 34

Tuttavia, per assicurare una rappresentatività coerente, nel lasciare aperta la possibilità futura di assumere impegni nell'ambito del GATS nei settori contemplati dalle disposizioni di cui all'articolo 136, paragrafo 6, secondo comma del Trattato che istituisce la Comunità europea, l'elenco GATS consolidato della CE dovrebbe mantenere il suo attuale titolo ("European Communities and their Member States – Schedule of Specific Commitments" ("Comunità europee e loro Stati membri – Elenco degli impegni specifici"))

La presente proposta di decisione della Commissione mira a concludere formalmente i negoziati con i membri dell'OMC considerati interessati dal consolidamento dell'elenco GATS della CE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla conclusione degli accordi pertinenti ai sensi dell'articolo XXI del GATS con l'Argentina, l'Australia, il Brasile, il Canada, la Cina, il Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipei cinese), la Colombia, la Corea, Cuba, l'Ecuador, le Filippine, il Giappone, Hong Kong Cina, l'India, la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti, la Svizzera e Taipei cinese, nonché sugli adeguamenti compensativi necessari in seguito all'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, paragrafi 1 e 5, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato relativo all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea è entrato in vigore il 1° gennaio 1995²,
- (2) Il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea è entrato in vigore il 1° maggio 2004,³
- (3) In virtù dell'articolo XX dell'Accordo generale sul commercio e sui servizi (in appresso: GATS) i membri dell'OMC indicano in un elenco gli impegni specifici assunti ai sensi della parte III del GATS,
- (4) L'attuale elenco delle Comunità europee e dei suoi Stati membri (in appresso: le Comunità europee) contempla solo gli impegni specifici relativi ai dodici Stati membri del 1994. Gli elenchi individuali di impegni specifici degli Stati membri che hanno

² GU C 241 del 29.08.1994

³ GU L 236 del 23.09.2003.

aderito alle Comunità europee nel 1995 e nel 2004 (in appresso i nuovi Stati membri) sono stati adottati prima della loro adesione,

- (5) Per assicurare che i nuovi Stati membri siano coperti dalle limitazioni inserite nell'elenco degli impegni specifici delle Comunità europee e per assicurare la coerenza con l'*acquis* comunitario, è stato necessario modificare o ritirare determinati impegni specifici inseriti nell'elenco degli impegni specifici delle Comunità europee e negli elenchi di impegni specifici dei nuovi Stati membri,
- (6) Al fine di presentare un elenco consolidato, il 28 maggio 2004 le Comunità europee hanno presentato una comunicazione conformemente all'articolo V del GATS tramite la quale notificano la propria intenzione di modificare o ritirare determinati impegni specifici inseriti nell'elenco degli impegni specifici delle Comunità europee e negli elenchi di impegni specifici dei nuovi Stati membri, ai sensi all'articolo V, paragrafo 5 del GATS e in conformità a quanto disposto dall'articolo XXI, paragrafo 1 b) del GATS.
- (7) In seguito alla presentazione della notifica e in conformità all'articolo XXI paragrafo 2 a) del GATS, diciotto membri dell'OMC (l'Argentina, l'Australia, il Brasile, il Canada, la Cina, il Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipei cinese), la Colombia, la Corea, Cuba, l'Ecuador, le Filippine, il Giappone, Hong Kong Cina, l'India, la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti d'America, la Svizzera e l'Uruguay (in appresso i membri OMC) hanno manifestato il proprio interesse,
- (8) La Commissione ha condotto negoziati con i membri dell'OMC interessati. Tali negoziati hanno condotto a un accordo sugli adeguamenti compensativi relativi alle modifiche e ai ritiri notificati il 28 maggio 2004,
- (9) In seguito alla conclusione dei negoziati, conformemente alle conclusioni del Consiglio del 26 luglio 2006⁴, la Commissione è stata autorizzata a firmare i rispettivi accordi con ciascuno dei membri OMC interessati. Al fine di lanciare la procedura di certificazione prevista dalle norme OMC applicabili, il 14 settembre 2006 la Commissione ha trasmesso al segretariato OMC il progetto di elenco consolidato. La certificazione è stata conclusa il 15 dicembre 2006.
- (10) Gli adeguamenti compensativi concordati non contengono disposizioni che esulano dalle competenze interne della Comunità europea, e non comportano un'armonizzazione delle disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri in un settore in cui i trattati che istituiscono le Comunità europee escludono tale armonizzazione. Inoltre tali adeguamenti compensativi rappresentano un risultato soddisfacente ed equilibrato dei negoziati. È pertanto opportuno approvare tali accordi in nome delle Comunità europee,

⁴ 12019/06 Limited WTO 135 Services 34

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati a nome delle Comunità europee gli accordi con l'Argentina, l'Australia, il Brasile, il Canada, la Cina, il Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipei cinese), la Colombia, la Corea, Cuba, l'Ecuador, le Filippine, il Giappone, Hong Kong Cina, l'India, la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti, la Svizzera e Taipei cinese sugli adeguamenti compensativi in virtù dell'articolo XXI del GATS necessari in seguito all'adesione alle Comunità europee della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a impegnare la Comunità al rispetto di tali accordi.

I testi degli accordi sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

[...]

ALLEGATO

(I 17 accordi)